Accordo
sui livelli di interlocuzione e sulle libertà sindacali
nel Gruppo UniCredit

Il giorno 13 febbraio 2014, in Milano

UniCredit e le Aziende del Gruppo, nelle persone dei Sigg. Angelo Carletta, Gianluigi Robaldo, Silvio Lops, Anna Lisa Rizza, Fabrizio Rinella, Elena Casas, Paolo Giannoccoli, Fabrizio Ferretti, Patrizia Nelva, Miriam Travaglia, Renato De Mattia, Giovanni Paloschi, Franca Giordano, Antonio Saetta, Antonio Beraldi, Bettina Corsini, Giampaolo Pierno, Massimo Giovannelli, Giancarla Zemiti

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA nelle persone dei Sigg.:

DIRCREDITO: Giancarlo Ticca, Renato Ronchin, Francesco D'Errico, Flavio De Michele, Massimo Gorini;

FABI:

FIBA/CISL: Sandra Paltrinieri, Maddalena Acquaviti, Patrizia Amico, Gianluca D'Auria, Roberto Muzzi, Michele Pizziol, Fabrizio Stanghellini, Fabrizio Tomassoni, Gabriele Urzì;

FISAC/CGIL: Marco Salvi, Alfonso Botta, Gaetana Sicolo, Francesco Re, Danilo Maghini, Luisa Livatino, Pierantonio Framba, Gabriella Dellaversano, Roberto Ballini, Sergio Bui, Elia Randazzo, Caterina Serra, Luca Dapporto;

SINFUB: Domenicantonio Valentini, Francesco Staiti, Luigi Spera;

UGL CREDITO: Pietro Agrillo, Giulio Giuliani, Bruno Lungarini, Flavio Varesano, Andrea Cavagna, Bruno Carta;

UILCA: Guido Diecidue, Maurizio Torrioli, Giorgio Giovanardi, Luciano Teresi, Stefano Streccioni, Elena Beltrame, Paolo Picollo, Giacomo Di Marco;

premesso che a livello di settore bancario:

- l'Accordo Nazionale ABI del 13 dicembre 2003 ha definito il sistema delle agibilità sindacali nel settore del credito, con l'obiettivo del pieno ritorno alle regole, adeguando i precedenti accordi in materia allo sviluppo strutturale/organizzativo che ha interessato nel tempo il sistema bancario;

- l'Accordo Nazionale ABI del 7 luglio 2010 in tema di libertà sindacali ha sostituito i precedenti Accordi di settore in materia adottando un diretto riferimento alla rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali per quanto attinente ai criteri di

attribuzione dei permessi sindacali e della agibilità; detto principio è stato recentemente ribadito con il Verbale di Accordo per l'adeguamento del Fondo di Solidarietà di settore stipulato il 20 dicembre 2013 tra ABI e tutte le Segreterie Generali delle Organizzazioni Sindacali del settore medesimo;

premesso inoltre che a livello di Gruppo:

- l'Accordo UniCredit del 1° dicembre 2005 ha introdotto per la prima volta un modello sperimentale condiviso di relazioni sindacali in connessione alle specificità correlate al Progetto S3/Piano Industriale UniCredit 2004-2007;

- l'Accordo UniCredit del 29 dicembre 2007, stante il fatto che il Gruppo nato dall'integrazione con Capitalia presentava peculiarità rispetto agli altri competitors del settore nazionale, ha prorogato sino al 31 dicembre 2010 il suddetto modello di relazioni industriali, integrandolo transitoriamente con specifiche previsioni;

- con l'Accordo UniCredit del 28 maggio 2009 – a seguito dell'Accordo di armonizzazione generale del 31 maggio 2008 (art. 17) – il citato modello è stato ulteriormente modificato per tener conto degli effetti della fusione dei due preesistenti Gruppi Bancari UniCredit e Capitalia e sostenere la realizzazione del relativo piano di integrazione con un adeguato livello di relazioni industriali (la scadenza di detta intesa è stata poi prorogata al 30 aprile 2011 per effetto dell'art. 6 dell'Accordo 18 ottobre 2010 relativo al Progetto di Riorganizzazione/One4C);

- con l'Accordo UniCredit del 10 marzo 2011 le Parti hanno concordato sull'opportunità, allo scopo di sostenere con un adeguato livello di relazioni industriali le diverse fasi connesse al già citato Progetto di Riorganizzazione/One4C, di mantenere sino al 31 dicembre 2013 (temine di realizzazione dei relativi driver organizzativi in esso individuati) l'impianto complessivo definito nel tempo con l'Accordo UniCredit del 1° dicembre 2005 e successive sue integrazioni, introducendo talune modifiche connesse all'integrazione delle precedenti banche commerciali nella Capogruppo;

- l'applicazione del citato Accordo del 10 marzo 2011 – allo scopo di dare continuità al sistema delle relazioni industriali nel Gruppo ed in considerazione dell'impossibilità di addivenire in tempo utile ad una revisione concordata delle norme finalizzata a fornire al confronto sindacale in UniCredit, a tutti i livelli, un sistema di regole condivise nel solco della tradizione del Gruppo medesimo – è stata prorogata in via straordinaria fino al 28 febbraio 2014;

tutto quanto sopra premesso e considerato che:

- il Piano Strategico 2015 si pone in continuità con quanto già oggetto del Piano di Riorganizzazione/One4C (in merito al quale è stato definito il citato Accordo del 10 marzo 2011): in altre parole, il Piano Strategico 2015 – del quale il Piano di Riorganizzazione/One4C ha costituito una specifica anticipazione per l'Italia – sviluppa i propri effetti oltre il 31 dicembre 2013 e sino a tutto il 2015;
- in relazione alla complessità dei processi di cui a detto Piano Strategico 2015, le Parti - concordando sull'opportunità di continuare a sostenere le diverse fasi connesse allo stesso con un adeguato livello di relazioni industriali, sia a livello centrale sia a livello

territoriale - condividono di mantenere anche per l'ultimo biennio del Piano Strategico 2015 medesimo l'impianto complessivo dei livelli di interlocuzione sindacale in essere nel Gruppo UniCredit con le specifiche modifiche qui di seguito definite;
- le Parti riconoscono il valore del modello di dialogo sociale realizzato nel tempo nel Gruppo UniCredit e sono orientate a rendere tutti i livelli di interlocuzione sindacale sempre più improntati a criteri di rappresentatività ed efficacia operativa;

al termine del confronto
le Parti
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 - Premesse

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

Art. 2 - Composizione delle Delegazioni Sindacali di Gruppo

La Delegazione Sindacale di Gruppo per ciascuna Organizzazione Sindacale è composta secondo i criteri e nei numeri individuati dall'art. 25 dell'Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010. All'interno della Delegazione Sindacale di Gruppo la Segreteria Nazionale di ciascuna Organizzazione Sindacale segnala il Coordinatore di Gruppo.

Art. 3 - Distacchi a tempo pieno aggiuntivi

In considerazione della complessità gestionale del Piano Strategico 2015, anche con riferimento alle fasi realizzative del biennio 2014/2015 alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo è riconosciuta la possibilità di distaccare a tempo pieno - in temporanea deroga a quanto definito dall'art. 19 dell'Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010 – un numero aggiuntivo di Segretari degli Organi di Coordinamento nei termini di cui alla Tabella di seguito riportata (facente riferimento alla rappresentatività a livello di Gruppo al 31 dicembre dell'anno precedente):

| | Segretari Odc distaccati a tempo pieno aggiuntivi ex Accordo UniCredit sino al 31.12.2015 | un (1) ulteriore Segretario OdC distaccato a tempo pieno aggiuntivo ex Accordo UniCredit |
|---|---|---|
| Rappresentatività oltre il 10% | 1 (Coordinatore) | 1 sino al 30 novembre 2015 |
| oltre il 5% e sino al 10% | **0** | 1 (Coordinatore) sino al 28 febbraio 2015 |
| oltre il 3% e sino al 5% | **0** | 1 (Coordinatore) sino al 30 settembre 2014 |
| sino al 3% | 0 | 0 |

Art. 4 - Organi di Coordinamento di UniCredit S.p.A. e di Ubis S.c.p.A.

In merito agli Organi di Coordinamento di UniCredit S.p.A. e di Ubis S.c.p.A., le Parti firmatarie del presente accordo hanno individuato le seguenti specifiche regolamentazioni:

A) Presso l'azienda UniCredit S.p.A., in considerazione della complessità gestionale dell'ultimo biennio del Piano Strategico 2015, alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo è concesso di segnalare per il periodo dal 1° marzo 2014 e sino al 31 dicembre 2015 - oltre ai Segretari OdC con

diritto a permessi spettanti ai sensi dell'Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010 - ulteriori nominativi quali Segretari Temporanei dell'Organo di Coordinamento senza diritto a permessi, facenti parte del personale dell'Azienda UniCredit S.p.A. ed aventi la qualifica di Dirigente RSA ai sensi della vigente normativa di settore, fino ad un massimo definito come dalla seguente Tabella (facente riferimento alla rappresentatività a livello di Azienda al 31 dicembre dell'anno precedente):

| | n. Segr OdC con diritto a permessi ex Acc. ABI 7.7.2010 | n. Segr OdC senza diritto a permessi |
|---|---|---|
| rappresentatività oltre il 10% | 3 | 4 |
| oltre il 5% e sino al 10% | 3 | 2 |
| oltre il 3% e sino al 5% | 3 | 1 |
| sino il 3% | 3 | 0 |

Le Parti firmatarie della presente intesa concordano che nei confronti dei Segretari di Organo di Coordinamento senza diritto a permessi in carica alla data del 31 dicembre 2013 vengano transitoriamente mantenute le relative previsioni (di cui all'Accordo UniCredit 10 marzo 2011) sino al 28 febbraio 2014.

B) Presso l'azienda Ubis S.c.p.A. le Parti concordano di introdurre in via assolutamente sperimentale - in considerazione della complessità gestionale del Piano Strategico 2015 e del connesso Progetto Newton - sino al 31 dicembre 2015, una specifica soluzione in base alla quale le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo possono segnalare, oltre ai Segretari OdC con diritto a permessi spettanti ai sensi dell'Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010, ulteriori nominativi quali Segretari Temporanei dell'Organo di Coordinamento senza diritto a permessi, facenti parte del personale dell'azienda medesima ed aventi la qualifica di Dirigente RSA ai sensi della vigente normativa di settore – che possono partecipare in via transitoria agli incontri tra l'OdC e la Direzione Aziendale – nei termini di cui alla seguente Tabella (facente riferimento alla rappresentatività a livello di Azienda al 31 dicembre dell'anno precedente):

| | n. Segr OdC con diritto a permessi ex Acc. ABI 7.7.2010 | n. Segr OdC senza diritto a permessi | un (1) ulteriore Segr OdC senza diritto a permessi |
|---|---|---|---|
| rappresentatività oltre il 15% | 3 | 1 | 1 (per incontro annuale ed eventuali rilevanti ristrutturazioni) |
| oltre il 10% e sino al 15% | 3 | 1 | 0 |
| sino al 10% | 3 | 0 | 0 |

Art. 5 - Coordinamenti Territoriali corrispondenti all'area geografica delle sette Region dell'azienda UniCredit S.p.A.

In considerazione di quanto reso possibile sulla base dell'art. 16 dell'Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010 nonchè dal CCNL ABI 19 gennaio 2012, le Parti firmatarie della presente intesa concordano di rinnovare anche per il biennio conclusivo del Piano Strategico 2015 (sino al 31 dicembre 2015) la sperimentazione relativa a specifici Coordinamenti Territoriali a livello delle sette Region.
I Segretari del Coordinamento Territoriale (compreso il Portavoce) sono individuati tra i Dirigenti RSA delle unità produttive della Region di riferimento, sulla base della seguente Tabella - fermo restando che nel territorio medesimo siano costituite almeno 2 RSA appartenenti all'Organizzazione Sindacale - con riferimento alla rappresentatività al 31 dicembre 2013 per tutta la durata del presente accordo:

| | n. Segretari Coord. Terr.<br><br>nella Region | n. massimo<br>Segretari Coord. Terr.<br>nella Region |
|---|---|---|
| 1 rsa | 0 | 0 |
| rappresentatività<br>a livello banca sino al 10% | 1 | + 1 se rappresentatività nella Region sup. al 5% |
| rappresentatività<br>a livello banca oltre il 10% | 3 | + 1 se rappresentatività nella Region sup. al 15%<br><br>+ 2 se rappresentatività nella Region sup. al 19%<br><br>+ 3 se rappresentatività nella Region sup. al 25% |

Ai suddetti Segretari dei Coordinamenti Territoriali, per l'espletamento del relativo mandato (in sostituzione dei permessi RSA di cui al secondo comma dell'art. 17 dell'Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010), vengono riconosciuti permessi retribuiti nella misura di 25 ore (compreso il Portavoce).

Secondo quanto già previsto nell'Accordo UniCredit 1° dicembre 2005 (e successive integrazioni) e nell'art. 13, comma 8, del CCNL ABI 19 gennaio 2012, il Coordinamento Territoriale continua ad avere la piena rappresentatività per le informative articolate inerenti al territorio di riferimento sulle tematiche di seguito indicate:

- andamento organici;
- revisione dei processi organizzativi;
- gestione domande di part-time;
- monitoraggio andamento lavoro straordinario;
- andamento piani formativi;
- sicurezza secondo le modalità previste nel Protocollo 2 febbraio 2012
- altre tematiche che le Parti convengano di demandare in quanto ritenute di interesse relativamente alla dimensione territoriale di riferimento.

Agli incontri con l'HR Manager della Region potrà partecipare - per il periodo 1° marzo 2014 / 31 dicembre 2015 - un numero massimo di Segretari del Coordinamento Territoriale come definito nella seguente Tabella (facente riferimento alla rappresentatività a livello di Azienda al 31 dicembre 2013):

| | n. massimo di partecipanti agli incontri con la Region di UniCredit S.p.A |
|---|---|
| rappresentatività oltre il 10% | 3 (tra i quali il Portavoce) |
| sino al 10% | 1 |

Nel caso in cui nel territorio della Region sia costituita un'unica RSA appartenente ad una Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo, un segretario della medesima può partecipare agli incontri tra la Region ed i Coordinatori Territoriali.

Sino al 31 dicembre 2015, alla luce della nuova dimensione numerica dei partecipanti agli incontri con l'HR Manager, le Parti condividono di proseguire la sperimentazione in base alla quale può partecipare, in aggiunta ai Coordinatori Territoriali di cui alla Tabella che precede, anche un esponente della Segreteria dell'Organo di Coordinamento - con o senza diritto a permesso - dell'Azienda UniCredit S.p.A. (purché RSA nell'ambito territoriale della Region di riferimento).

Gli incontri semestrali si tengono a livello di Region; in via sperimentale sino al 31 dicembre 2015, nelle Region organizzate su più regioni geografiche, possono anche essere previsti, nell'ambito dello stesso incontro, specifici momenti di approfondimento per meglio rappresentare le specifiche tematiche afferenti le diverse regioni geografiche.

La convocazione da parte della Region avviene con cadenza almeno semestrale e comunque a fronte di richiesta di una delle Parti (Region/Coordinatori Territoriali).

I Segretari del Coordinamento Territoriale sono nominati con lettera della Segreteria dell'Organo di Coordinamento indirizzata alla Direzione Generale di UniCredit S.p.A. (Relazioni Industriali).

Al fine di venire incontro alle necessità di adeguamento alle previsioni del presente articolo per le rispettive Organizzazioni Sindacali, le Parti firmatarie del presente accordo convengono che nei confronti dei Coordinatori Territoriali in carica alla data del 31 dicembre 2013 vengono mantenute, sino al 30 settembre 2014 le agibilità sindacali previste ai sensi dell'Accordo UniCredit 10 marzo 2011. Le nuove nomine avranno decorrenza dal 1° ottobre 2014 (ovvero, se successiva, dal 1° giorno del mese in cui viene effettuata la relativa comunicazione). Pe le ragioni funzionali di cui al presente articolo, la segnalazione del Portavoce verrà effettuata da parte delle OO.SS. firmatarie della presente intesa entro il 28 febbraio 2014.

Art. 6 - Dirigenti RSA di tutte le Aziende del Gruppo UniCredit

Da parte aziendale si dichiara che a favore delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo anche per il periodo di vigenza dell'odierna intesa sussistono le condizioni compatibili con il riconoscimento dei permessi sindacali ai dirigenti RSA secondo le previsioni di miglior favore rese possibili dall'art. 17 dell'Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010 (un 1 ora e quindici minuti annui per ogni dipendente nelle u.p. che occupino sino a 200 dipendenti; 11 ore mensili nelle u.p. con più di 200 dipendenti).

Norma Transitoria

Con riferimento al tema della nomina dei Dirigenti RSA successivamente alla prima costituzione – in considerazione di quanto previsto dall'art. 15 dell'Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010 così come modificato ed integrato dalla previsione posta in calce all'Accordo Quadro ABI del 24 ottobre 2011 – da parte aziendale si conferma la disponibilità a considerare sufficiente anche la comunicazione di sostituzione effettuata dalla Segreteria Territoriale del Sindacato nel cui ambito la rappresentanza è costituita purché la comunicazione sia controfirmata dal Dirigente RSA uscente.

Art. 7 - Commissioni Bilaterali per le Aziende del Gruppo per la Formazione Finanziata e per le Pari Opportunità

Le Parti firmatarie della presente intesa, in riferimento alle previsioni introdotte dall'art. 22 del CCNL ABI 19 gennaio 2012 ed in considerazione della complessità gestionale del Piano Strategico 2015, convengono di mantenere anche per il biennio 2014/2015 le Commissioni Bilaterali di Gruppo per la Formazione Finanziata e per le Pari Opportunità.
Per detto periodo la relativa composizione è la seguente (facente riferimento alla rappresentatività a livello di Gruppo al 31 dicembre dell'anno precedente):

| | Componenti effettivi | Supplenti |
|---|---|---|
| sigle firmatarie con rappresentatività sino al 10% | 1 | + 1 supplente |
| sigle firmatarie con rappresentatività oltre il 10% | 3 (*) | + 1 supplente |
| | *(*) di cui il Referente Commissione*<br>*1 esponente UniCredit S.p.A.*<br>*1 esponente Ubis S.c.p.A.* | |

Art. 8 - Commissione Straordinaria di Studio per il Welfare

Le Parti firmatarie del presente Accordo convengono di approfondire gli aspetti tecnici connessi ad un nuovo sistema di welfare di secondo livello per tutte le Aziende del Gruppo bancario UniCredit – perimetro Italia mediante una specifica Commissione Straordinaria di Studio, i cui lavori si avvieranno entro il 31 marzo 2014 e si concluderanno entro il 31 dicembre del 2014.
La composizione di detta apposita Commissione di Studio sarà la seguente (con riferimento alla rappresentatività a livello di Gruppo al 31 dicembre dell'anno precedente):

| | Componenti effettivi | Supplenti |
|---|---|---|
| sigle firmatarie con rappresentatività sino al 10% | 1 | + 1 supplente |
| sigle firmatarie con rappresentatività oltre il 10% | 3 | + 1 supplente |

Art. 9 - RLS nelle aziende del Gruppo UniCredit

Le Parti si incontreranno, entro 30 giorni dalla definizione della nuova intesa di settore sui Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza di adeguamento alle previsioni del D.Lgs. 81/2008, per definirne le modalità applicative nel Gruppo UniCredit in coerenza con gli

obiettivi di efficienza che ispirano il presente accordo, al fine di consentire nuove elezioni entro 60 giorni dalla già citata data dell'Accordo di settore.

Art. 10 - Assemblee del personale

In via sperimentale sino al 31 dicembre 2015, in parziale deroga rispetto a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 26 Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010, l'HRBP competente per territorio valuta – tenendo conto delle esigenze operative delle agenzie/strutture interessate – la possibilità di acconsentire che l'assemblea si svolga in coincidenza dell'inizio dell'operatività mattutina (per un massimo di due ore e quindici minuti, comprensive del tempo strettamente necessario per il rientro); in tal caso la richiesta da parte delle competenti strutture sindacali deve pervenire con un preavviso di almeno 5 giorni di calendario.

Art. 11 - Modalità di controllo dei tabulati ex art. 106 CCNL ABI

Rispetto alle posizioni espresse da parte dell'azienda nel corso del confronto, le Parti, tenuto conto di quanto sancito dall'Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010 (premessa al Cap. II) e datesi atto che sussistono le condizioni di servizio compatibili con il riconoscimento dei permessi sindacali ai dirigenti RSA secondo le migliori condizioni rese possibili dall'art. 17 del già citato Accordo ABI, concordano che in via sperimentale sino al 31 dicembre 2015, ai fini del controllo straordinario:

- sono considerati legittimati tutti i dirigenti RSA;
- nei comuni con più di 1.000 dipendenti viene riconosciuta una specifica dotazione di permessi retribuiti pari a 3 ore mensili per ogni Dirigente RSA, nel solo caso di effettuazione delle funzioni di controllo dei tabulati (nella forma esemplificativa di cui in allegato) di cui al comma 13 dell'art. 106 del già citato CCNL ABI, presso i locali aziendali e sulla base di turnazione tra tutte le sigle presenti sulla piazza, indipendentemente dagli assetti dei tavoli sindacali;
- i tabulati previsti dal comma 12 dell'art. 106 del CCNL ABI (nella forma esemplificativa di cui in allegato) vengono inviati esclusivamente in formato digitale agli indirizzi di posta elettronica delle competenti strutture territoriali.

Art. 12 - Conclusioni

Il sistema di regole individuato nel presente Accordo realizza l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze legate all'esercizio dell'attività sindacale nel Gruppo UniCredit con i principi di certezza delle regole ed efficienza di interlocuzione e le previsioni di cui all'Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010 citato in premessa.
A tal fine le Parti si danno atto che, all'interno del Gruppo UniCredit, la gestione delle modalità di richiesta di permessi avviene attraverso il Portale di Gruppo (fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia). In via mensile viene inviata al Coordinatore di Gruppo la situazione dettagliata delle ore di permesso cedolare usufruite dalla sua Organizzazione Sindacale nel Gruppo; il dettaglio delle suddette assenze viene altresì reso disponibile tempo per tempo al singolo dirigente sindacale.
Le Parti, in relazione alle previsioni di cui all'art. 25 della Legge 300/1970, valuteranno con un'apposita Commissione le implicazioni connesse ad un eventuale utilizzo della bacheca informatica.
Per quanto non disciplinato nel presente Accordo si rimanda alle previsioni contenute nell'Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010 e nell'intesa UniCredit 1° dicembre 2005, così

come modificata ed integrata nel tempo sino all'Accordo UniCredit 10 marzo 2011. Le clausole del presente accordo e quelle delle intese dianzi richiamate sono da intendersi, ad ogni effetto, tra di loro collegate ed inscindibili.
L'Azienda all'inizio di ogni anno provvede a verificare le soglie di rappresentatività in riferimento ai termini definiti nel presente Accordo, sulla base degli iscritti di ciascuna Organizzazione Sindacale alla data del 31 dicembre di ogni anno – salvo dove diversamente specificato - e a dare comunicazione ai Coordinatori di Gruppo delle conseguenti variazioni.

Le previsioni di cui al presente Accordo di Gruppo, migliorative rispetto all'Accordo Nazionale ABI 7 luglio 2010, sono applicabili alle Organizzazioni Sindacali firmatarie e - salvo quanto espressamente disposto da specifiche previsioni - scadranno il 31 dicembre 2015.
Le Parti firmatarie si danno peraltro sin da ora reciprocamente atto che, qualora durante il periodo di vigenza dovessero intervenire mutamenti nelle normative di settore sull'attività sindacale nei luoghi di lavoro, si incontreranno per definire entro trenta giorni i necessari interventi sulle norme di Gruppo.
Le Parti si danno altresì atto che, in presenza di rilevanti mutamenti dell'organizzazione aziendale, si procederà entro trenta giorni ad un'analisi congiunta finalizzata ad un'eventuale rimodulazione delle previsioni del presente accordo.

Dichiarazione Aziendale

Da parte aziendale si dichiara che le previsioni e prassi di qualsiasi natura in materia di relazioni ed agibilità sindacali si trovano riassunte nel documento esplicativo consegnato alle OO.SS. a maggio del 2011 (che si richiama e che verrà rieditato entro il 28 febbraio 2014, aggiornandolo al presente accordo).
Da parte aziendale si dichiara altresì che si provvederà ad inviare nuovamente alle OO.SS. apposita lettera nella quale verranno precisati gli esatti ambiti di utilizzo della posta elettronica.

UNICREDIT

DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL CREDITO UILCA